

A.A. Alcolisti Anonimi Statuto

I) Denominazione sociale

Ai sensi del Decreto del Ministero della solidarietà sociale – Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali in data 25 marzo 2004, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata

“A.A. ALCOLISTI ANONIMI APS”

di seguito anche A.A..

II) Scopo dell'Associazione

“A.A. Alcolisti Anonimi” APS è un'associazione di auto mutuo aiuto che non ha scopo di lucro, tutela l'anonimato dei propri membri, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la propria attività nel campo del recupero, della tutela e del sostegno delle persone dipendenti da alcool (art. 5 comma 1 lett. C-W) del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

“A.A. Alcolisti Anonimi-APS” è un'Associazione di uomini e donne di qualsiasi età, ceto, condizione, fede religiosa e ideali politici che, unendo le loro esperienze, intendono risolvere il comune problema dell'alcolismo e aiutare gli altri alcolisti a raggiungere la sobrietà.

“A.A. Alcolisti Anonimi-APS” non è legata ad alcun credo religioso o politico. L'Associazione, pertanto, è rigorosamente autonoma rispetto a Chiese, sette, movimenti, partiti politici, organizzazioni o istituzioni religiose, civili, sanitarie, politiche e sindacali di qualsiasi genere.

Ogni membro di “A.A. Alcolisti Anonimi-APS” si impegna a non coinvolgere l'Associazione, direttamente o indirettamente, in alcuna controversia né sostenendo né opponendosi ad alcuna causa. Infatti l'unico scopo dell'Associazione è quello di aiutare chiunque lo desideri a raggiungere e mantenere le condizioni di sobrietà con il semplice ausilio della mutua assistenza morale, della pubblicazione e diffusione della letteratura approvata, della comprensione reciproca e dell'esempio sulla scorta dei Dodici Passi e attenendosi alle Dodici Tradizioni, nonché ai Dodici Concetti di A.A. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri membri.

III) Sede

La Sede Legale dell'Associazione è in Roma, via di Torre Rossa n. 35.

IV) Partecipazione e Membri

Possono partecipare alle attività di “A.A. Alcolisti Anonimi-APS” tutti coloro che ritengono di essere alcolisti e desiderano smettere di bere; la partecipazione ad di “A.A. Alcolisti Anonimi-APS” non è subordinata ad alcuna formalità o condizione.

Tutti i membri hanno uguali diritti e possono accedere a tutti gli incarichi sociali. Nessun membro può essere escluso dall'Associazione.

I membri sono impegnati al reciproco rispetto dell'anonimato e a non rivelare l'identità degli altri membri della quale fossero venuti a conoscenza.

Quei membri che assumono, nell'ambito dell'Associazione, incarichi di responsabilità verso terzi e verso l'Associazione stessa potranno rinunciare all'anonimato personale ove ciò si renda indispensabile per l'espletamento dell'incarico e per l'assolvimento dei compiti cui sono stati chiamati. Il libro degli associati, in ottemperanza all'obbligo di legge previsto nell'articolo 15 del D.lgs. 117/2017, è composto da coloro che hanno rinunciato all'anonimato in quanto organo collegiale dell'Associazione.

Il membro che tratti con terzi per conto dell'Associazione non è comunque tenuto a rivelare la sua qualità di alcolista.

Sono vietate discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla partecipazione dei membri, nonché

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche dei membri. Allo stesso modo è vietato collegare la partecipazione all'Associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Tutti i membri hanno diritto di esaminare i libri sociali, costituiti dal libro delle adunanze e delle deliberazioni della Conferenza dei Servizi Generali, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Servizi Generali.

V) Il Gruppo

“A.A. Alcolisti Anonimi-APS” raggiunge i propri scopi soltanto nel Gruppo e attraverso il Gruppo. Il Gruppo svolge la propria attività in piena autonomia. I Gruppi si costituiscono in qualsiasi parte d'Italia quando vi sia la volontà espressa di due o più alcolisti di operare con continuità nel rispetto dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni aderendo al presente Statuto. Per avere rapporti con l'esterno e qualificarsi come appartenenti all'Associazione, i Gruppi costituiti come sopra vengono iscritti nell'elenco ufficiale tenuto e aggiornato a cura delle Aree.

Di norma il Gruppo, una volta raggiunto il numero di quindici membri, favorirà la costituzione di un ulteriore nuovo Gruppo. I Gruppi possono aggregarsi per collaborare e formare strutture più ampie che agiscono in piena autonomia. Ogni Gruppo elegge tra tutti i suoi membri il proprio Rappresentante il quale partecipa con diritto di voto alle Assemblee dell'Area regionale cui il Gruppo stesso appartiene. In tali Assemblee i Gruppi, attraverso i Rappresentanti di cui al comma precedente, eleggono i Delegati per ogni Area regionale, nel numero stabilito con delibera della Conferenza dei Servizi Generali, e che partecipano con diritto di voto alla Conferenza.

Ogni Gruppo predispose il rendiconto annuale e lo trasmette all'Area di appartenenza.

VI) L'Area

L'Area è una struttura territoriale interna ad A.A. Italia che solitamente coincide con una Regione della Repubblica italiana. Scopo principale dell'Area è quello di fornire servizi ai Gruppi. In particolare, nell'ambito del proprio territorio, l'Area cura e coordina i rapporti con le istituzioni, con la stampa, le radio e le televisioni locali, con le associazioni, gli enti, le comunità e con ogni altra realtà esterna. Essa attua e mantiene tali rapporti in autonomia, nel rispetto dei principi di “A.A. Alcolisti Anonimi-APS”.

Organi dell'Area sono: l'Assemblea, il Consiglio e i Comitati di servizio. Servitori dell'Area sono: il Coordinatore e il Vice, il Tesoriere, i Delegati e i Vice, i Responsabili dei Comitati di servizio. I Servitori dell'Area sono scelti tra gli A.A. dell'Area stessa e vengono eletti dall'Assemblea. Durano in carica per il periodo stabilito con delibera della Conferenza dei Servizi Generali e non sono immediatamente rieleggibili per lo stesso servizio.

In particolare il Coordinatore ha il compito di rappresentare e tutelare l'unità di “A.A. Alcolisti Anonimi-APS” nell'ambito della sua Area. Egli sarà in stretto contatto con il Segretario Nazionale e con il Consiglio dei Servizi Generali. Al Coordinatore competono funzioni di rappresentanza di “A.A. Alcolisti Anonimi-APS” nell'ambito del territorio dell'Area, anche per gli adempimenti relativi alla struttura territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione associazione di promozione sociale.

Ogni Area predispose il rendiconto annuale e lo trasmette al Consiglio dei Servizi Generali. Ogni Area raccoglie i rendiconti annuali predisposti dai Gruppi e dalle eventuali strutture da questi costituite e trasmette l'aggregato di tali rendiconti al Consiglio dei Servizi Generali, al fine della predisposizione del bilancio (aggregato) dell'Associazione.

VII) Conferenza dei Servizi Generali

La Conferenza dei Servizi Generali è l'organo deliberativo dell'Associazione su tutto quanto non concerne l'autonomia di vita dei Gruppi e delle strutture che questi concorrono a formare.

La Conferenza ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) approva il bilancio dei Servizi Generali nonché il bilancio (aggregato) di A.A. Alcolisti Anonimi quale risultato dell'aggregazione del bilancio dei Servizi Generali, dei rendiconti delle Aree, dei rendiconti dei Gruppi e dei rendiconti delle strutture eventualmente costituite dai Gruppi.
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La Conferenza dei Servizi Generali si riunisce annualmente in sessione ordinaria.

La Conferenza dei Servizi generali potrà inoltre essere convocata in sessione straordinaria su richiesta unanime del Consiglio dei Servizi Generali o su richiesta di almeno i due terzi dei Delegati.

Fanno parte della Conferenza e partecipano alle riunioni, con diritto di voto:

- I Delegati;
- I Fiduciari alcolisti e non alcolisti;
- Ove deliberato dalla Conferenza, i Responsabili Operativi dei Comitati di servizio costituiti dal Consiglio dei Servizi Generali.
- Il/la responsabile dell'Ufficio dei Servizi Generali

Convoca e presiede la Conferenza il Segretario Nazionale o, in sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Nazionale, stabilendone le modalità procedurali e lo svolgimento dei lavori.

La Conferenza dei Servizi Generali ha funzioni consultive, informative e deliberative. In sede deliberativa la Conferenza è validamente costituita:

- A. Con la presenza di almeno la metà più uno dei convocati con diritto di voto, per le deliberazioni concernenti l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio dei Servizi Generali, del bilancio associativo di "A.A. Alcolisti Anonimi-APS" e per l'elezione dei Fiduciari;
- B. Con la presenza di almeno i tre quarti dei convocati con diritto di voto per le deliberazioni concernenti la straordinaria amministrazione dell'Associazione, per le modifiche allo Statuto, per la liquidazione del patrimonio comune e per lo scioglimento dell'Associazione.

Ferma restando la tradizionale ricerca dell'unanimità per tutte le decisioni che riguardano l'Associazione, le delibere della Conferenza sono ritenute valide anche con maggioranza semplice dei presenti.

Fanno eccezione i seguenti casi:

1. Le decisioni relative alle modifiche dello Statuto possono essere prese dalla Conferenza, in sessione straordinaria, con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i due terzi dei presenti;
2. Le decisioni riguardanti la straordinaria amministrazione dell'Associazione, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio comune possono essere prese dalla Conferenza, in sessione straordinaria, con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i tre quarti dei presenti.

L'attività e le delibere della Conferenza dovranno risultare da apposito verbale.

VIII) Consiglio dei Servizi Generali

Il Consiglio dei Servizi Generali è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed ha piena libertà nelle decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione. Il principio ispiratore della gestione del Consiglio sarà quello di utilizzare i contributi volontari dei propri membri, per la realizzazione dei fini associativi, mantenendo una prudente riserva nel caso le contribuzioni volontarie si contraggano.

Esso è composto da Fiduciari alcolisti e da eventuali Fiduciari non alcolisti eletti dalla Conferenza. Nel libro soci sono iscritti i nomi dei fiduciari che rinunciano all'anonimato, in quanto organo collegiale.

Il numero dei Fiduciari è determinato in un minimo di cinque ed in un massimo di dodici; il loro numero e la loro durata in carica sono soggetti a deliberazione della Conferenza.

Il Consiglio elegge tra i Fiduciari il Segretario Nazionale. Questi coordina le funzioni del Consiglio stesso e ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di delega sotto forma di mandati speciali delimitati nel tempo e nelle materie. Ha la responsabilità amministrativa, coadiuvato dal fiduciario amministrativo, con cui condivide in solido la responsabilità della gestione stessa, coperta da apposita assicurazione e garantita dall'insieme dell'Associazione, salvo dolo. Il consiglio elegge altresì tra i Fiduciari il Vice Segretario Nazionale. In caso d'impedimento o di assenza del Segretario Nazionale le funzioni dello stesso e la rappresentanza dell'Associazione sono assunte dal Vice Segretario Nazionale.

Il Consiglio ha, nei confronti dell'Associazione, la funzione di custodia delle Tradizioni, di impulso e di coordinamento di tutte le Strutture di Servizio di "A.A. Alcolisti Anonimi-APS", soprattutto nei rapporti con terzi, Enti pubblici e privati.

Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio dei Servizi Generali può costituire Comitati di Servizio o gruppi di lavoro, delegare i propri membri allo svolgimento di incarichi speciali e, su delibera della Conferenza, può costituire nuove Strutture di Servizio.

Il Consiglio ha l'obbligo di redigere annualmente in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Segretario Nazionale può, previa delibera del Consiglio, assumere, licenziare e comunque gestire personale dipendente.

IX) Patrimonio comune

Il patrimonio comune dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- A. Dalle contribuzioni volontarie dei membri;
 - B. Dalle sopravvenienze derivanti da iniziative intraprese, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, da unità operative dei Servizi Generali;
 - C. Da eventuali sopravvenienze derivanti dall'organizzazione di Raduni, Seminari, incontri tra alcolisti;
 - D. Da eventuali lasciti derivanti da disposizioni di ultima volontà di alcolisti nei limiti di euro 5.000.
- Ogni e qualsiasi incarico di Servizio ricoperto all'interno dell'Associazione è gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'Associazione e i suoi componenti, come tali, non possono accettare finanziamenti o sovvenzioni da parte di terzi, Enti pubblici o privati.

L'Associazione e i suoi componenti, come tali, non possono svolgere consulenze o prestare attività a favore di terzi dietro corrispettivo, utilizzando il nome dell'associazione a fini personali.

Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere impiegati soltanto per la realizzazione dello scopo sociale e per attività ad esso direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, membri, lavoratori e collaboratori, fiduciari e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

X) Organo di controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, si compone di uno o più soggetti ed è nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, dal Consiglio dei Servizi Generali e comunicato alla Conferenza dei Servizi Generali.

Il Revisore legale dei conti è nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, dal Consiglio dei Servizi Generali e comunicato alla Conferenza dei Servizi Generali.

Il soggetto incaricato della revisione contabile dei conti, da scegliersi fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili, può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente di quest'organo è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.

Il Revisore controlla e vigila sull'amministrazione dell'associazione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio associativo alle risultanze delle scritture contabili.

XI) Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

XII) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio dei Fiduciari, è deliberato dalla Conferenza con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i tre quarti dei membri presenti.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 primo comma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguono simili finalità secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento assunta dalla Conferenza. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

XIII) Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno elaborato a cura del Consiglio dei Servizi Generali e approvato dalla Conferenza dei Servizi Generali.

XIV) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle attuali Leggi e Regolamenti ed in particolare al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).